



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Art . 1

(Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione gratuita del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, a soggetti terzi, pubblici o privati, per iniziative a carattere nazionale o internazionale.
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno o la promozione riconosciuta da parte dell'Agenzia ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità scientifiche, culturali, economiche, sociali, celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Agenzia.
3. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una rassegna, un concorso, un premio.
4. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per l'Agenzia e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né interventi di supporto organizzativo o logistico.
5. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo, che deve essere espressamente richiesto. In ogni caso, l'utilizzo del logo è, comunque, subordinato alla concessione del patrocinio.
7. Non è possibile concedere il patrocinio per iniziative di carattere politico e per iniziative in contrasto con la finalità dell'Agenzia.
8. Non è possibile concedere il patrocinio per iniziative che siano state sponsorizzate e/o patrocinate da una sola azienda farmaceutica.

Art . 2

(Beneficiari)

1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione del logo sono concessi a: enti pubblici e/o privati, associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa, nonché a soggetti di chiara fama e prestigio.

Art . 3

(Presentazione delle domande)

1. La richiesta di patrocinio deve essere presentata con apposita istanza scritta, indirizzata al Direttore Generale dell’Agenzia, mediante compilazione dell’apposito modulo (Mod. 1), che deve essere firmato e trasmesso, corredato della documentazione ivi indicata, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.aifa.gov.it
2. La domanda deve pervenire almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell’evento.
3. L’istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l’utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico sanitario, sede e modalità di svolgimento dell’iniziativa programmata.
4. La mancanza della documentazione a corredo della richiesta comporta automaticamente la mancata concessione del patrocinio.

Art . 4

(Valutazione delle istanze e concessione del patrocinio)

1. Le Attività Esterne hanno il compito di verificare la completezza della domanda, la legittimità della richiesta e la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1.
2. Il Direttore Generale adotta il provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio, che viene comunicato entro 20 (venti) giorni al richiedente a decorrere dalla data dell’evento patrocinato, tramite posta elettronica.
3. La mancata comunicazione dell’accoglimento dell’istanza, entro la data di inizio dell’evento, equivale a diniego.
4. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
5. La concessione del patrocinio non coinvolge l’Agenzia in alcuna forma di responsabilità connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi soggetti.

Art . 5

(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)

1. I promotori e gli organizzatori dell’iniziativa che ottiene il patrocinio dell’Agenzia sono autorizzati formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti, dopo averne avuto comunicazione ufficiale da parte dell’Agenzia.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio dell’Agenzia.
3. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell’iniziativa.
4. Nello specifico caso in cui enti pubblici e privati patrocinino la medesima iniziativa, il logo dell’Agenzia deve essere allineato a quello delle altre Istituzioni patrocinanti.
5. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale, il beneficiario dovrà sottoporre la bozza alle Attività Esterne per la definitiva approvazione da effettuarsi di concerto con l’Ufficio Stampa.
6. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso in formato digitale all’Agenzia tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aifa.gov.it per eventuali controlli.

Art . 6
(Sanzioni)

1. L’Agenzia può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e/o nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell’iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all’utilizzo della dicitura “patrocinio” e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo di tempo variabile fino ad un massimo di cinque anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Art . 7
(Disposizioni finali)

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.

Art . 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia ed entra in vigore dal giorno della pubblicazione.